

Ordinanza sull'esame svizzero di maturità

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sui politecnici federali;

visto l'articolo 6 lettera b della legge federale del 19 dicembre 1877² sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera; in applicazione degli articoli 6 e 7 dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio e 15 febbraio 1995³ tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati di maturità,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ La presente ordinanza disciplina l'esame svizzero di maturità la cui riuscita conferisce l'attestato liceale di maturità.

² L'attestato di maturità rilasciato secondo la presente ordinanza è equivalente agli attestati cantonali riconosciuti in base all'ordinanza del 15 febbraio 1995⁴ sulla maturità (ORM) e al regolamento della CDPE del 16 gennaio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità.

Art. 2 Competenze

¹ La Commissione svizzera di maturità (Commissione) è responsabile dello svolgimento dell'esame.

² La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione⁵ (SEFRI) funge da segretariato ed è responsabile della direzione amministrativa.

RU 1999 1414

¹ RS 414.110

² [CS 4 295; RU 2000 1891 n. III 1, 2002 701 n. I 3, 2006 2197 all. n. 88. RU 2007 4031 art. 61]. Vedi ora la L del 23 giu. 2006 sulle professioni mediche (RS 811.11).

³ FF 1995 II 242

⁴ RS 413.11

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 2: Disposizioni speciali

Sezione 1: Sessioni d'esame, iscrizione e condizioni d'ammissione

Art. 3⁶ Sessioni d'esame

¹ Le sessioni d'esame si svolgono due volte all'anno nella Svizzera tedesca, francese e italiana.

² Le sedi e le date, nonché i termini d'iscrizione sono pubblicati sul sito Internet della SEFRI⁷.

Art. 4⁸ Iscrizione

¹ La domanda d'iscrizione deve essere indirizzata alla SEFRI, corredata dei documenti seguenti:

- a. modulo d'iscrizione;
- b. modulo con le generalità del candidato;
- c. modulo che informa sui campi speciali di studio;
- d. lavoro di maturità di cui all'articolo 15.

² Per le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, b e c devono essere utilizzati i moduli della SEFRI.

Art. 5⁹ Ammissione

Se i documenti d'iscrizione attestano che le condizioni di ammissione sono adempite, la SEFRI ne informa il candidato per scritto indicandogli la data e il luogo della sessione, il termine di pagamento delle tasse d'iscrizione nonché il termine di ritiro della candidatura.

Art. 6 Cause d'impedimento

È ammesso agli esami completi o ai secondi esami parziali (art. 20) soltanto chi compie almeno i 18 anni nell'anno in cui si tengono gli esami. Per motivi speciali (p. es. arrivo dall'estero dove vige un diverso sistema scolastico) un candidato più giovane può essere ammesso con l'autorizzazione della SEFRI.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

⁷ www.sbf.admin.ch Temi>Educazione generale>Maturità

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 363).

Art. 7¹⁰ Tasse d'iscrizione e d'esame

Le tasse d'iscrizione e d'esame sono regolate dall'ordinanza del 3 novembre 2010¹¹ sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari.

Sezione 2: Esame e attestato di maturità**Art. 8** Scopo dell'esame

¹ L'esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari.

² La maturità necessaria agli studi universitari secondo il capoverso 1 presuppone:

- a. solide conoscenze fondamentali del livello secondario II secondo l'articolo 9;
- b. la padronanza di una lingua nazionale e buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere; la capacità di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e di apprezzare le ricchezze e le particolarità culturali di cui una lingua è il vettore;
- c. apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, nonché sensibilità etica ed estetica;
- d. una certa familiarità con la metodologia scientifica, il ragionamento logico e l'astrazione, nonché pensiero intuitivo analogico e contestuale;
- e. la capacità di situarsi nell'ambiente naturale, sociale e culturale, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche;
- f. la capacità di dialogare, in particolare la capacità di argomentare e di difendere le proprie opinioni.¹²

Art. 9 Obiettivi e programmi

¹ Gli obiettivi e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della CDPE.

² Essi sono contenuti nelle direttive (art. 10).

Art. 10 Direttive

¹ La Commissione emana direttive per gli esami nella Svizzera tedesca, francese e italiana. Esse contengono:¹³

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 n. 1 dell'O del 3 nov. 2010 sulle tasse e le indennità per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU **2010** 5787).

¹¹ RS **172.044.13**

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

- a. precisazioni sulle condizioni di ammissione e i termini di iscrizione;
- b. gli obiettivi e i programmi delle singole materie;
- c. le procedure d'esame e i criteri di valutazione;
- d. gli obiettivi, i criteri e le procedure di valutazione del lavoro di maturità;
- e. la lista delle opere letterarie da scegliere;
- f.¹⁴ la lista degli strumenti di lavoro autorizzati agli esami;
- g.¹⁵ le possibili sequenze degli esami, sia per l'esame completo che per gli esami parziali (art. 20), in caso di ripetizione.

² Le direttive sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca¹⁶.

Art. 11 Presidenza degli esami¹⁷

¹ Gli esami sono presieduti da un membro della Commissione (presidente della sessione).¹⁸

² Il presidente della sessione rappresenta la Commissione nella procedura d'esame e prende tutte le disposizioni necessarie allo svolgimento degli esami, a meno che non siano riservate ad altri organi. Designa gli esperti e gli esaminatori nonché i redattori dei temi scritti d'esame. Provvede affinché una procedura uniforme sia applicata nella valutazione delle prestazioni dei candidati.

³ I presidenti delle sessioni si riuniscono periodicamente fra di loro e con gli ambienti interessati. Con l'aiuto dei responsabili della materia provvedono all'armonizzazione dei temi d'esame e delle esigenze. Propongono alla Commissione modifiche e adeguamenti delle direttive.

Art. 12 Esaminatori ed esperti

¹ Gli esaminatori correggono gli elaborati scritti di esame. Preparano, conducono e valutano gli esami orali.

² Gli esperti prendono visione delle prestazioni scritte del secondo esame parziale (art. 20) e assistono agli esami orali delle diverse materie. Partecipano alla valutazione delle prestazioni dei candidati.¹⁹

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

¹⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 6125).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 6125).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

Art. 13 Accesso all'esame

L'accesso di terzi agli esami è subordinato all'autorizzazione della direzione della sessione.

Art. 14 Materie e combinazione delle materie

¹ Conformemente all'articolo 9 capoverso 1 ORM²⁰, l'esame comprende dodici materie, ossia:

- a. dieci materie fondamentali;
- b. un'opzione specifica;
- c. un'opzione complementare.²¹

² Le dieci materie fondamentali sono:

- a. la prima lingua (italiano, francese o tedesco);
- b. una seconda lingua nazionale (italiano, francese o tedesco);
- c. una terza lingua (italiano, francese, tedesco, inglese, latino o greco);
- d. matematica;
- e. biologia;
- f. chimica;
- g. fisica;
- h. storia;
- i. geografia;
- j. arti visive o musica.²²

³ L'opzione specifica è scelta tra le materie o gruppi di materie seguenti:

- a. lingue antiche (latino o greco);
- b. una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l'inglese, lo spagnolo o il russo);
- c. fisica e applicazioni della matematica;
- d. biologia e chimica;
- e. economia e diritto;
- f. filosofia/pedagogia/psicologia;
- g. arti visive;
- h. musica.

²⁰ RS 413.11

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

⁴ L'opzione complementare è scelta tra le materie seguenti:

- a. fisica;
- b. chimica;
- c. biologia;
- d. applicazioni della matematica;
- e. storia;
- f. geografia;
- g. filosofia;
- h. economia e diritto;
- i. pedagogia/psicologia;
- j. arti visive;
- k. musica;
- l. sport;
- m. informatica.²³

⁵ Le combinazioni di materie devono rispettare le regole seguenti:

- a. la stessa lingua non può essere scelta contemporaneamente come materia fondamentale e come opzione specifica;
- b. la stessa materia non può essere scelta contemporaneamente come opzione specifica e come opzione complementare; lo stesso vale per le opzioni specifiche che raggruppano diverse materie:
 1. «fisica» o «applicazioni della matematica» non possono essere scelte come opzioni complementari se «fisica e applicazioni della matematica» è stata scelta come opzione specifica,
 2. «biologia» o «chimica» non possono essere scelte come opzioni complementari se «biologia e chimica» è stata scelta come opzione specifica,
 3. «filosofia» o «pedagogia/psicologia» non possono essere scelte come opzioni complementari se «filosofia/pedagogia/psicologia» è stata scelta come opzione specifica;
- c. «arti visive», «musica» o «sport» non possono essere scelte come opzioni complementari se «arti visive» o «musica» sono state scelte come opzioni specifiche;
- d. una delle due materie «arti visive» o «musica» non può essere scelta contemporaneamente come materia fondamentale e come opzione complementare.²⁴

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

⁶ In una materia fondamentale l'esame si svolge a un livello di competenza superiore. Il candidato sceglie a tal fine una materia del gruppo seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica.

⁷ Il candidato sceglie la combinazione delle materie rispettando le condizioni summenzionate e tenendo conto delle materie ammesse nelle direttive.

Art. 15 Lavoro scritto di maturità

¹ Prima di iscriversi all'esame, il candidato redige personalmente un lavoro autonomo di una certa importanza.

² Questo lavoro è valutato nel quadro dell'esame dall'esaminatore e dall'esperto. La nota attribuita è presa in considerazione nel totale dei punti (art. 21) e nei criteri per il superamento dell'esame (art. 22).²⁵

³ Gli obiettivi, i criteri e le procedure di valutazione sono precisati nelle direttive.

Art. 16 Romancio

¹ Il candidato può domandare, al momento dell'iscrizione, che il romancio e la lingua d'esame siano considerati, assieme, prima lingua.

² Entrambe le materie sono oggetto di un esame scritto e di un esame orale e determinano in parti uguali la nota nella prima lingua.

Art. 17²⁶ Maturità bilingue

¹ Il candidato può conseguire un attestato con la menzione «maturità bilingue» se presenta tre materie d'esame in una seconda lingua.

² Le tre materie sono:

- a. la materia fondamentale storia;
- b. la materia fondamentale geografia;
- c. a scelta del candidato, una delle opzioni complementari biologia, filosofia o economia e diritto.²⁷

³ ...²⁸

⁴ La seconda lingua può essere scelta tra le lingue nazionali tedesco, francese e italiano. La SEFRI può autorizzare la scelta dell'inglese.

⁵ La Commissione può adeguare il tipo di esame alle particolari esigenze della maturità bilingue.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 363).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

²⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

⁶ Può introdurre progressivamente le materie proposte a scelta.

⁷ Disciplina nelle direttive le materie che possono essere scelte e la procedura d'esame.

Art. 18 Genere di esami

¹ Gli esami nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica e nell'opzione specifica sono scritti e orali.

² Gli esami nelle materie fondamentali biologia, chimica, fisica, storia e geografia sono scritti.²⁹

³ Nell'opzione complementare l'esame è orale.

⁴ Nella materia arti visive gli esami sono scritti e pratici. Se tale materia è opzione specifica, vi è anche un esame orale. Gli esami di musica comprendono un'interpretazione strumentale o vocale e una prova orale. Se tale materia è opzione specifica, vi è anche un esame scritto.

⁵ ...³⁰

Art. 19 Durata, procedura e criteri di valutazione, strumenti di lavoro

La durata degli esami scritti e orali, la procedura e i criteri di valutazione, nonché gli strumenti di lavoro autorizzati e le opere letterarie da scegliere sono precisati nelle direttive.

Art. 20 Esame completo ed esame parziale

¹ A scelta del candidato, l'esame può essere sostenuto in una sola sessione (esame completo) o ripartito in due sessioni (esame parziale).

² Nel secondo caso, il candidato comincia presentandosi al primo esame parziale.

³ Il primo esame parziale verte sulle materie fondamentali seguenti:

- a. biologia;
- b. chimica;
- c. fisica;
- d. storia;
- e. geografia;
- f. arti visive o musica.³¹

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

³⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

⁴ Il secondo esame parziale verte:

- a. sulle materie fondamentali:
 1. prima lingua,
 2. seconda lingua nazionale,
 3. terza lingua,
 4. matematica;
- b. sull'opzione specifica;
- c. sull'opzione complementare e
- d. sulla presentazione del lavoro di maturità.³²

⁵ Nelle direttive (art. 10 cpv. 1 lett. g) è regolamentata la sequenza degli esami in caso di ripetizione dell'esame completo o di un esame parziale.³³

Art. 21 Note, loro ponderazione e totale dei punti

¹ Le prestazioni in ognuna delle dodici materie e nel lavoro di maturità sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.³⁴

² Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario.

³ Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle dodici materie e nel lavoro di maturità. Per la ponderazione sono applicati i coefficienti seguenti:

- a. alle note nelle materie fondamentali biologia, chimica, fisica, storia, geografia, arti visive o musica, nell'opzione complementare e nel lavoro di maturità: coefficiente 1;
- b. alle note nella prima lingua e nell'opzione specifica: coefficiente 3;
- c. alle note nella materia fondamentale scelta dal gruppo di cui all'articolo 14 capoverso 6 per l'esame a un livello di competenza superiore: coefficiente 3, alle note nelle altre due materie di questo gruppo: coefficiente 2.³⁵

Art. 22 Superamento dell'esame

¹ L'esame è superato se il candidato:

- a. ha ottenuto un totale di almeno 105 punti; o

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 363).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

- b. ha ottenuto tra 84 e 104,5 punti, non ha note insufficienti in più di quattro materie e la somma degli scarti di punto in rapporto a 4 in queste discipline è inferiore o uguale a 7.³⁶

² L'esame non è superato se il candidato:

- a. non adempie le condizioni del capoverso 1;
b. non si è presentato agli esami senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
c. si è servito di strumenti di lavoro non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale;
d. senza autorizzazione, non continua entro un anno gli esami incominciati.

Art. 23³⁷ Sanzioni

¹ Nei casi di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettera c, il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d'esame.

² Nei casi di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettere b e c, l'esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la sessione sono annullate.

³ In caso di plagio del lavoro di maturità sono applicate le stesse sanzioni, eventualmente anche retroattivamente, dopo la conclusione della sessione d'esame.

⁴ Nei casi particolarmente gravi di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettera c, inclusi i casi di plagio, la Commissione può pronunciare l'esclusione del candidato per un tempo determinato.

⁵ La sanzione è notificata al candidato dal presidente della sessione.

⁶ Le disposizioni del presente articolo sono espressamente comunicate ai candidati prima dell'inizio degli esami.

Art. 24 Decisione sull'esame

¹ L'esaminatore e l'esperto confermano per iscritto l'esattezza delle note attribuite.

² Al termine degli esami parziali o dell'esame completo, le note sono ratificate dall'esperto e dal presidente della sessione. Inoltre, in ogni singolo caso si constata se l'esame è superato o no.

³ ...³⁸

Art. 25 Attestato di maturità e comunicazione delle note

¹ Il candidato che ha superato l'esame riceve un attestato di maturità. L'attestato comprende:

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 6125).

³⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 22 apr. 2009, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

- a. il cognome, il nome, il luogo di origine (per gli stranieri, il Paese di provenienza) e la data di nascita del titolare;
- b. la data e la sede della sessione;
- c.³⁹ le note delle dodici materie di maturità;
- d.⁴⁰ il titolo e la nota del lavoro di maturità;
- e. se è il caso, la menzione «maturità bilingue», con indicazione della seconda lingua;
- f. le firme dei presidenti della Commissione e della sessione;
- g. il riferimento alla presente ordinanza.

² Le note del primo esame parziale e le note di esami non superati sono pure comunicati per iscritto all'interessato dal presidente della Commissione.

Art. 26⁴¹ Ripetizione dell'esame

¹ Il candidato che, dopo aver sostenuto l'esame completo o i due esami parziali, non ha superato l'esame ha diritto a un secondo tentativo.⁴²

² Per il secondo tentativo può cambiare le materie seguenti:

- a. l'opzione specifica;
- b. l'opzione complementare;
- c. la materia della materia fondamentale «arti visive o musica»;
- d. la materia fondamentale scelta per l'esame a un livello di competenza superiore.

³ Nel secondo tentativo il candidato deve ripetere gli esami in tutte le materie in cui ha ottenuto una nota inferiore a 4 nel primo tentativo. Deve inoltre redigere e presentare un nuovo lavoro di maturità se per il lavoro presentato nel primo tentativo ha ottenuto una nota inferiore a 4. Le note pari o superiori a 4 restano acquisite per due anni dopo la conclusione del tentativo d'esame; se non si ripresenta entro due anni dalla conclusione del primo tentativo d'esame, il candidato deve ripetere anche gli esami in cui ha ottenuto note pari o superiori a 4 e presentare un nuovo lavoro di maturità.

⁴ È possibile ripetere gli esami o presentare un nuovo lavoro di maturità se la nota ottenuta è 4 o 4,5.

⁵ Se si ripete un esame o si presenta un nuovo lavoro di maturità è presa in considerazione la nota ottenuta nel secondo tentativo.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 1749).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6125).

⁶ In caso di ripetizione dell'esame, il candidato deve pagare di nuovo la tassa d'iscrizione e la tassa d'esame (art. 7).

Art. 27 Disposizioni d'eccezione

Nella misura in cui circostanze particolari lo esigano (p. es. nel caso di candidati handicappati), la Commissione può, su domanda debitamente motivata, accordare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. In ogni caso, lo scopo dell'esame secondo l'articolo 8 deve essere rispettato.

Capitolo 3: Esami complementari

Art. 28

¹ Nel quadro dell'esame svizzero di maturità, la Commissione può organizzare esami complementari. Questi esami sono destinati in particolare a titolari di maturità estere.⁴³

² Il genere e numero di materie da esaminare sono retti dai disciplinamenti speciali degli organi competenti.

Capitolo 4: Procedura di ricorso

Art. 29⁴⁴

La procedura di ricorso contro decisioni della Commissione è retta dalle disposizioni generali concernenti l'organizzazione giudiziaria.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 dicembre 1973⁴⁵ degli esami federali di maturità è abrogata.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. II 27 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

⁴⁵ [RU **1974** 196, **1982** 2274, **1986** 949, **1990** 691]

Art. 31 Disposizioni transitorie

¹ Agli esami di maturità fino al 31 dicembre 2011 si applica il diritto previgente.⁴⁶

² Qualsiasi esame cominciato nelle condizioni definite dal vecchio diritto può essere terminato secondo questo diritto entro la fine del 2014.⁴⁷

³ La Commissione può introdurre progressivamente le opzioni specifiche e le opzioni complementari definite nell'articolo 14 capoversi 3 e 4. Le materie offerte sono fissate nelle direttive.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2009** 1749).

